

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
95/C 321/01	ECU.....	1
95/C 321/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.661 — Strabag/Bank Austria/Stuag) ⁽¹⁾	2
95/C 321/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.662 — Leisureplan) ⁽¹⁾ ...	3
95/C 321/04	Aiuti di Stato — C 32/93 (ex NN 40/93) — Spagna ⁽¹⁾	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
95/C 321/05	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	6
95/C 321/06	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ⁽¹⁾	10
95/C 321/07	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti riguardanti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni ⁽¹⁾	11

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

III *Informazioni*

Commissione

95/C 321/08

Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione 12

IT

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

(95/C 321/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

	30. 11. 1995	novembre (*)		30. 11. 1995	novembre (*)
Franco belga e lussemburghese	38,5773	38,5585	Marco finlandese	5,58548	5,61417
Corona danese	7,26687	7,26867	Corona svedese	8,52827	8,73139
Marco tedesco	1,87663	1,87561	Sterlina inglese	0,851992	0,846948
Dracma greca	309,271	309,630	Dollaro USA	1,30593	1,32381
Peseta spagnola	160,081	161,177	Dollaro canadese	1,77176	1,79094
Franco francese	6,48004	6,46937	Yen giapponese	132,200	134,826
Sterlina irlandese	0,822480	0,823729	Franco svizzero	1,52350	1,51288
Lira italiana	2083,58	2109,81	Corona norvegese	8,27896	8,27314
Fiorino olandese	2,10138	2,10063	Corona islandese	85,1338	85,5991
Scellino austriaco	13,2043	13,1978	Dollaro australiano	1,75411	1,77613
Scudo portoghese	196,726	196,722	Dollaro neozelandese	1,99776	2,02722
			Rand sudafricano	4,78390	4,82836

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

(*) La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.661 — Strabag/Bank Austria/Stuag)

(95/C 321/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 novembre 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Strabag Österreich AG controllata da Strabag AG e Bank Austria Industrieholding Gesellschaft m.b.H. controllata da Bank Austria Aktiengesellschaft acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune della impresa Stuag-Bau Aktiengesellschaft a seguito di acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Strabag Österreich AG: costruzione di edifici e strade, produzione di superfici rotabili,
- Bank Austria Industrieholding Gesellschaft m.b.H.: società finanziaria per la gestione dei titoli della Bank Austria nei settori non bancari,
- Stuag-Bau Aktiengesellschaft: costruzione di edifici e strade, produzione di superfici rotabili.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.661 — Strabag/Bank Austria/Stuag, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.662 — Leisureplan)**

(95/C 321/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 novembre 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Leisureplan (Pty) Ltd o Thomas Cook Group Ltd e Philips Media Services BV acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune della impresa LPI Limited a seguito di acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Leisureplan (Pty) Ltd: impresa sudafricana attiva nello sviluppo di programmi multimediali per l'organizzazione di viaggi,
- Thomas Cook Group Ltd: impresa britannica attiva nel settore dei servizi ai viaggiatori,
- Philips Media Services BV: impresa olandese attiva nello sviluppo di programmi per applicazioni nei settori editoriale e dei media,
- LPI Ltd: impresa britannica dedicata allo sviluppo di sistemi informativi multimediali per agenzie di viaggio professionali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.662 — Leisureplan, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989 pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

AIUTI DI STATO

C 32/93 (ex NN 40/93)

Spagna

(95/C 321/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri ed a terzi interessati concernente aiuti a favore di Ferries Golfo de Vizcaya SA**

Con la seguente lettera la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 29 settembre 1993 ⁽¹⁾:

«Il 29 settembre 1993 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti di un regime di aiuti istituito dalle autorità spagnole.

A richiamare l'attenzione della Commissione su tale regime è stata una denuncia presentata il 21 settembre 1992. Si tratta di aiuti concessi ad un nuovo servizio di ferry per trasporto merci e passeggeri che collega Bilbao in Spagna a Portsmouth nel Regno Unito. Successivamente alla prima denuncia ne sono state formulate altre tre.

Il servizio di ferry in questione è stato istituito da Ferries Golfo de Vizcaya SA ("FGV"), una società fondata dalla spagnola Vapores Suardiaz e dalla britannica P&O European Ferries. L'accordo, espresso come dichiarazione di intenti firmata, che è stato concluso con il consiglio provinciale di Bizkaia e il dipartimento del commercio e del turismo del governo basco ("gli utenti statali"), potrebbe contenere, a giudizio della Commissione, elementi di aiuti di Stato, tali da causare un effetto di distorsione sugli scambi tra gli Stati membri risultando di conseguenza incompatibili con il trattato.

L'accordo prevedeva che la FGV fornisse a prezzo fisso agli utenti statali dei tagliandi destinati ad essere venduti o assegnati gratuitamente a gruppi a basso reddito e ad altri beneficiari nel quadro di una determinata politica sociale e culturale. I destinatari avrebbero potuto scambiare i tagliandi con biglietti da utilizzare sul servizio FGV in periodo di bassa stagione (ottobre-marzo), quando era cioè prevedibile che la fornitura di beni e servizi (ad esempio la sistemazione in albergo) nel Regno

Unito potesse essere meno costosa che in altri periodi dell'anno. Gli utenti statali hanno inoltre imposto alla FGV varie condizioni, compreso l'obbligo di mantenere in funzione un servizio completo per tutto l'anno, ad eccezione di tre settimane in cui si sarebbero potute effettuare le operazioni di riparazione e manutenzione.

L'accordo conteneva cinque elementi specifici ritenuti indicativi dell'esistenza di una relazione speciale tale da configurare un aiuto di Stato. Si tratta degli elementi seguenti:

- l'impegno degli utenti statali ad acquistare un numero fisso di tagliandi prestabilito per un periodo di tre anni, anziché sulla base di esigenze obiettivamente accertate;
- l'importo da pagare per i tagliandi, che risultava superiore al prezzo indicato nei dépliant commerciali;
- l'impegno a pagare i tagliandi anche se i viaggi non fossero stati effettuati o la nave avesse cambiato rotta; e
- la disposizione secondo la quale gli utenti statali:
 - avrebbero ricevuto un rimborso se la FGV avesse realizzato un utile o
 - avrebbero assorbito certe perdite commerciali se la FGV fosse andata in passivo nel corso dei primi tre anni di funzionamento del nuovo servizio.

In risposta all'avviso della procedura nel quadro dell'articolo 93, paragrafo 2, la Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate e dalle autorità spagnole, nonché dall'autore della denuncia. Questa corrispondenza non ha portato alla luce nuovi elementi che potessero risultare problematici. È stata inoltre ricevuta conferma della sospensione dell'accordo originario a seguito dell'avvio della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2. FGV, da tale data, ha disposto che tutti gli ammontari che erano stati pagati fossero restituiti, insieme agli interessi calcolati ad un tasso dell'1% superiore al tasso commerciale bancario del Regno Unito.

⁽¹⁾ GU n. C 70 dell'8. 3. 1994.

Successivamente è stato siglato tra il consiglio provinciale e la FGV un nuovo accordo, contenente varie modifiche significative e che ha assunto anch'esso la forma di una dichiarazione firmata di intenti, al fine di venire incontro alle preoccupazioni della Commissione:

- sono state fornite informazioni sul numero di tagliandi da acquistare, sulla base di una stima del numero di persone che si sarebbero avvalse dell'offerta: determinati gruppi a basso reddito e persone interessate da programmi sociali e culturali, tra cui gruppi scolastici, giovani e anziani. Si è tenuto conto in questo caso dell'esperienza di altri programmi sociali analoghi. Inoltre molti dei cittadini che avevano trovato rifugio nel Regno Unito durante la guerra civile spagnola hanno mostrato vivo interesse a ritornare in visita alle località dove si erano trovate temporaneamente in esilio;
- le somme da pagare per i tagliandi, una volta in funzione il sistema, saranno inferiori al prezzo indicato sui dépliant commerciali per lo stesso periodo; questa disposizione rispecchia la normale prassi di mercato consistente nel praticare sconti sul volume complessivo degli acquisti per i grandi utenti dei servizi commerciali;

- i restanti elementi dell'accordo originario che si erano rivelati problematici sono stati tutti eliminati nella nuova versione.

Il governo basco non è più parte dell'accordo.

Nel pervenire alle sue conclusioni la Commissione ha osservato che l'efficienza commerciale del servizio FGV è stata dimostrata dai risultati commerciali ottenuti dall'impresa, che in particolare è riuscita ad affermarsi senza ricorrere ad aiuti di Stato. I precisi accordi intervenuti fra FGV e il governo provinciale sembrano ormai riflettere da entrambe le parti un normale rapporto commerciale, in cui la fissazione dei prezzi per i servizi forniti sembra rispondere ai criteri di mercato. Il regime di aiuto è concepito a beneficio dei residenti, che utilizzano i servizi locali offerti dai traghetti. FGV non ha diritti speciali per l'utilizzo delle infrastrutture del porto di Bilbao e può usufruire in modo prioritario delle banchine esclusivamente nei limiti degli orari di partenza e arrivo previsti. Altre navi possono utilizzare ed effettivamente utilizzano le banchine in altri orari. Di conseguenza il nuovo accordo, con decorso dal 1995 al 1998, non costituisce un aiuto di Stato.»

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(95/C 321/05)

COM(95) 430 def. — 95/0234(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'8 settembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, è opportuno, ai fini della chiarezza, procedere a una rielaborazione della succitata direttiva;

considerando che la Commissione, per svolgere le mansioni in conformità al trattato e alle disposizioni comunitarie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha bisogno di dati esatti sulla produzione del latte e sulla sua utilizzazione nonché di informazioni esatte, regolari e a breve termine sulla fornitura di latte alle imprese che trattano o trasformano il latte e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari negli Stati membri della Comunità;

considerando che è opportuno eseguire le rilevazioni sulla produzione e l'utilizzazione del latte nelle aziende agricole applicando criteri uniformi, migliorare la loro precisione ed eseguire le indagini mensili in tutti gli Stati membri presso le imprese che trattano o trasformano il latte;

considerando che, per ottenere risultati comparabili, è necessario fissare criteri comuni per la delimitazione del campo d'indagine, le caratteristiche da rilevare e le modalità delle indagini;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'applicazione della precedente normativa ha provato che occorre procedere ad un alleggerimento delle disposi-

zioni, in particolare sopprimendo la comunicazione dei dati settimanali;

considerando che, per garantire una buona gestione della politica agricola comune, in particolare del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione deve essere in grado di disporre regolarmente ed entro i termini opportuni di dati attendibili riguardanti la produzione e l'attività di tale settore;

considerando che in seguito alla crescente importanza dei componenti proteici del latte nei prodotti lattiero-caseari, è necessario disporre fin d'ora di informazioni a tale proposito;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, è opportuno mantenere una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, soprattutto in seno al comitato permanente per la statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri:

- 1) svolgono, presso le unità di rilevazione definite all'articolo 2, indagini sui dati precisati all'articolo 4 e ne trasmettono alla Commissione i risultati mensili, annuali e triennali;
- 2) a) effettuano annualmente presso le aziende agricole, definite in base alla procedura prevista all'articolo 7, indagini sulla produzione di latte e il relativo impiego;
- b) sono autorizzati ad utilizzare dati provenienti da altre fonti ufficiali. In tal caso, essi informeranno la Commissione in conformità all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 2

Le indagini di cui all'articolo 1, punto 1, riguardano:

- 1) le imprese o le aziende agricole che acquistano latte intero — e, se del caso, prodotti lattiero-caseari —

⁽¹⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2. Le ultime modifiche sono state apportate dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

direttamente presso le aziende agricole o presso le imprese di cui al punto 2, in vista della loro (sua) trasformazione in prodotti lattiero-caseari;

- 2) le aziende che raccolgono latte o crema e li cedono interamente o in parte alle imprese di cui al punto 1, senza averli lavorati né trasformati. Gli Stati membri adottano le disposizioni atte ad evitare qualsiasi duplicazione nella presentazione dei risultati.

Articolo 3

1. È considerato latte ai sensi della presente direttiva il latte di vacca, di pecora, di capra e di bufala. Le indagini mensili eseguite ai sensi dell'articolo 4, punto 1 si limitano al latte di vacca.

2. L'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verranno le indagini è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7; detto elenco può essere modificato secondo la stessa procedura.

3. Le definizioni uniformi per le unità di misura da utilizzare nella comunicazione dei risultati sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

Articolo 4

Le indagini di cui all'articolo 1, punto 1 devono essere programmate in modo da permettere almeno le comunicazioni dei dati di cui ai punti 1, 2 e 3. I questionari devono essere redatti in modo da evitare la duplicazione dei dati.

I dati riguardano:

1) mensilmente:

- a) la quantità di latte, il tenore di materia grassa del latte e della crema raccolti nonché il tenore di proteine del latte di vacca raccolto; questi dati vanno ripartiti a seconda del paese nel quale è stata effettuata la raccolta;
- b) la quantità di taluni prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo nonché di taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla trasformazione del latte;

2) annualmente:

- a) la quantità e il tenore di materia grassa e di proteine, del latte e della crema raccolti;
- b) i dati relativi al latte di vacca raccolto devono essere suddivisi a seconda del paese nel quale è stata effettuata la raccolta;
- c) la quantità di prodotti lattiero-caseari freschi lavorati e pronti per essere immessi al consumo e degli altri prodotti lattiero-caseari ottenuti, ripartiti per tipo;
- d) la quantità di materia grassa del latte contenuta nei prodotti lattiero-caseari;

e) l'impiego delle materie prime, sotto forma di latte intero e di latte scremato;

f) la quantità di proteine del latte contenuta nei prodotti lattiero-caseari;

3) ogni tre anni (a partire dal 31 dicembre 1997):

il numero delle unità di rilevazione di cui all'articolo 2, secondo certe classi di grandezza.

Le indagini e/o le fonti ufficiali di cui all'articolo 1, punto 2 devono essere programmate in modo da permettere almeno la comunicazione di dati annuali relativi alle disponibilità e all'impiego del latte nell'azienda agricola.

Articolo 5

1. Fatto salvo il successivo secondo comma, le indagini di cui all'articolo 1, punto 1 devono essere totalitarie presso le latterie che rappresentano almeno il 98 % della raccolta di latte effettuata dallo Stato membro; il saldo viene stimato sotto forma di campioni rappresentativi o di altre fonti.

Gli Stati membri con oltre 2 000 latterie possono effettuare le indagini mensili di cui all'articolo 4, punto 1 a mezzo di campioni rappresentativi. In tal caso, l'errore di campionamento non può essere superiore all'1 % e con un intervallo di fiducia del 68 % della raccolta totale del paese.

2. Le indagini di cui all'articolo 1, punto 2, lettera a) sono effettuate sotto forma di campionamenti rappresentativi. In tal caso, l'errore di campionamento non può superare l'1 % della produzione totale del paese.

3. In caso di difficoltà ad ottenere i dati di cui all'articolo 4, punto 2, lettera f), gli Stati membri possono stimare tali dati facendo ricorso a coefficienti tecnici.

4. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti che permettano di ottenere risultati completi e sufficientemente esatti. Essi comunicano alla Commissione ogni informazione che consenta una valutazione dell'esattezza dei risultati trasmessi, ovvero:

- a) i questionari utilizzati;
- b) i metodi applicati per evitare la duplicazione dei risultati;
- c) i metodi di trasposizione dei dati ottenuti tramite i questionari nelle tabelle comunitarie.

Articolo 6

1. Le tabelle per la trasmissione dei dati sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

Le tabelle possono essere modificate con la medesima procedura.

2. Gli Stati membri trasmettono i risultati di cui al paragrafo 3, inclusi i dati considerati riservati ai sensi delle loro legislazioni o pratiche nazionali in materia di segreto statistico, conformemente alle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (¹).

3. Dopo avere riepilogato i dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione nel più breve tempo possibile e non oltre:

- a) quarantacinque giorni dopo la fine del mese di riferimento, i risultati mensili di cui all'articolo 4, punto 1;
- b) il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento:
 - i risultati annuali di cui all'articolo 4, punto 2, lettere a), b), c) e d);
 - i risultati delle rilevazioni di cui all'articolo 1, punto 2;
- c) il mese di giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento, i risultati annuali di cui all'articolo 4, punto 2, lettere e) ed f);
- d) il mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento, i risultati di cui all'articolo 4, punto 3.

4. La Commissione raccoglie i dati trasmessi dagli Stati membri e comunica loro il risultato complessivo.

Articolo 7

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per la statistica agraria, istituito tramite la decisione del Consiglio del 31 luglio 1972, in appresso denominato «il comitato», viene investito della questione dal suo presidente, o su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in questione. Il parere è emesso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli

Stati membri sono ponderati in conformità a quanto previsto dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 8

Entro il 31 dicembre 1998 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione che illustra l'esperienza acquisita durante l'applicazione della presente direttiva, in particolare in materia di raccolta dei dati relativi alla proteina del latte. La Commissione propone in tale occasione le modifiche necessarie.

Articolo 9

1. La direttiva 72/280/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1996.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata vanno considerati come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, normative e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1996.

Nell'adozione di tali disposizioni da parte degli Stati membri, deve essere fatto riferimento alla presente direttiva o tale riferimento deve essere accluso alle disposizioni al momento della pubblicazione.

Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(¹) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva attuale	Direttiva 72/280/CEE
Articolo 1 punto 1	Articolo 1 punto 1 lettera a)
punto 2 lettera a)	punto 1 lettera b)
—	punto 2
Articolo 2 —	Articolo 2 punto 1
—	punto 2
punto 1	—
punto 2	punto 3
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4 primo comma	Articolo 4 primo comma
—	punto 1
punto 1 lettera a)	punto 2 lettera a)
lettera b)	lettera b)
—	lettera c)
punto 2 lettere a) e b)	punto 3 lettera a)
lettera c)	lettera b)
—	lettera c)
lettera d)	—
lettera e)	—
lettera f)	—
punto 3	punto 4
Articolo 5 paragrafo 1, primo comma	Articolo 5 paragrafo 1, primo comma
secondo comma	—
paragrafo 2	—
paragrafo 3	—
paragrafo 4	paragrafo 2
Articolo 6 paragrafo 1	Articolo 6 paragrafo 1
paragrafo 2	—
paragrafo 3	paragrafo 2
paragrafo 4	paragrafo 3
Articolo 7	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	—
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 9

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

(95/C 321/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 337 def. — 95/0205(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 19 settembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il mercato interno comprende uno spazio privo di frontiere interne dove è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la maggiore integrazione del settore dei trasporti comunitario è un elemento essenziale del mercato interno e che le ferrovie sono una parte vitale del settore del trasporto comunitario;

considerando che nell'applicare al settore ferroviario il principio della libertà di fornire servizi si deve tener conto delle caratteristiche specifiche di questo settore e che si deve procedere per tappe;

considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio⁽¹⁾ stabilisce che le associazioni internazionali godono, negli Stati membri in cui sono stabilite le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione, di diritti di accesso e di transito, nonché di diritto di transito negli altri Stati membri per la prestazione di servizi di trasporto internazionali tra gli Stati membri in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione;

considerando che l'estensione di questi diritti di accesso, in linea con il principio della libertà di fornire servizi, migliorerebbe l'efficienza delle ferrovie rispetto ad altri modi di trasporto e faciliterebbe i trasporti tra gli Stati membri incoraggiando la concorrenza e permettendo l'ingresso di nuovi capitali ed imprese;

considerando che il trasporto di merci offre ampie possibilità di creare nuovi servizi e di migliorare quelli esistenti;

considerando che per essere pienamente competitivo, il trasporto di merci richiede sempre più la fornitura di servizi globali, ivi compreso il trasporto tra gli Stati membri e all'interno di essi;

considerando che il trasporto internazionale di passeggeri offre a sua volta ampie possibilità di migliorare i servizi;

considerando che occorre tener conto, nel processo di liberalizzazione, del contributo dei servizi di trasporto alla coesione interna delle economie nazionali;

considerando che, in linea con il principio della libertà di fornire servizi e al fine di promuovere la concorrenza e l'ingresso di nuovi operatori, si dovrebbero concedere diritti di accesso a tutte le imprese ferroviarie stabilite nella Comunità per il trasporto di merci, il trasporto combinato di merci e il trasporto internazionale di passeggeri in tutta la Comunità;

considerando che, in base al principio di proporzionalità è necessario ed appropriato definire a livello comunitario il principio e l'obiettivo fondamentali della libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti ferroviari, mediante l'espansione dei diritti di accesso a tutte le imprese ferroviarie stabilite nella Comunità, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi per il conseguimento del risultato finale che deve essere identico, per tutte le imprese ferroviarie nella Comunità; che ciò è in conformità con l'articolo 3 B, terzo comma del trattato;

considerando che si deve modificare di conseguenza la direttiva 91/440/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/440/CEE è così modificata:

1) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Le imprese ferroviarie rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 2, godono di diritti di accesso e di transito rispetto all'infrastruttura dello Stato membro di stabilimento e, a condizioni eque negli altri Stati membri, per la prestazione di:

- servizi internazionali e di cabotaggio per il trasporto merci e per il trasporto combinato di merci, intendendo con il termine cabotaggio i servizi nazionali forniti da un'impresa ferroviaria in uno Stato membro diverso da quello in cui essa è stabilita;
- servizi internazionali per il trasporto di passeggeri, compreso il diritto di far salire e scendere passeggeri in qualsiasi punto intermedio tra i punti di arrivo e di partenza.

2. Le imprese ferroviarie che forniscono i servizi di cui al paragrafo 1 concludono con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzati gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

aspetti di controllo del traffico e di sicurezza inerenti a questi servizi di trasporto. Tali accordi non devono essere discriminatori.»

2) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

La Commissione presenta, entro tre anni [dalla data di entrata in vigore della direttiva . . .], una relazione al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva corredata, se del caso, da opportune proposte riguardanti il proseguimento dell'azione comunitaria in materia di sviluppo delle ferrovie.»

Articolo 2

Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, prendono le disposizioni legislative, regolamentari

o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti riguardanti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni⁽¹⁾

(95/C 321/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 446 def. — COD 493

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 27 settembre 1995)

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 16. 4. 1993, pag. 10.

TESTO ORIGINALE

Quinto considerando

considerando che, ai fini del mercato interno, occorre agevolare la circolazione di merci, servizi, persone e capitali con i paesi terzi e in particolare con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); che tale circolazione richiede scambi di informazioni tra le amministrazioni dei paesi interessati; che tali scambi di informazioni implicano una cooperazione con detti paesi per promuovere progetti telematici di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti;

TESTO MODIFICATO

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che anche le reti telematiche transeuropee tra i parlamenti debbono essere rapidamente sviluppate;

Quinto considerando

considerando che, ai fini del mercato interno, occorre agevolare la circolazione di merci, servizi, persone e capitali con i paesi terzi e in particolare con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); che tale circolazione richiede scambi di informazioni tra le amministrazioni dei paesi interessati; che tali scambi di informazioni sono molto auspicabili anche con i paesi dell'Europa centrale e orientale; che tali scambi di informazioni implicano una cooperazione con detti paesi per promuovere progetti telematici di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti;

Articolo 5 bis (nuovo)

Qualsiasi aggiunta o altra modifica delle priorità di cui all'articolo 3, delle linee generali di azione di cui all'articolo 4 ed dei progetti d'interesse comune di cui all'articolo 5 e all'allegato I, è soggetta ad una decisione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(95/C 321/08)

1. *Denominazione del gruppo*: Progetto Europa GEIE
2. *Data d'immatricolazione del gruppo*: 10. 10. 1995
3. *Luogo d'immatricolazione del gruppo*:
 - a) *Stato membro*: I
 - b) *Località*: via del Babuino 72, I-Roma
4. *Numero di registro del gruppo*: 6359/95
5. *Pubblicazione(i)*:
 - a) *Titolo completo della pubblicazione*: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 261
 - b)
 - c) *Data di pubblicazione*: 8. 11. 1995

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.